

N.° 2253.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le carceri destinate alla custodia degli impianti e degli accusati nelle Città nelle quali hanno sede le Corti d'Appello o i Tribunali Provinciali, saranno costrutte o ridotte secondo il sistema cellulare per l'assoluta segregazione fra ciascuno dei detti individui.

Art. 2.

Nelle dette carceri potranno essere pure detenuti i condannati alla pena del carcere non maggiore di un anno.

Art. 3.

La formazione dei singoli progetti sarà posta a concorso.

Negli avvisi di concorso saranno prefinite le condizioni attenenti alla solidità dell'edificio, alla sicurezza della custodia, alla igiene, alla spesa.

Art. 4.

Si procederà alla ricostruzione o riduzione delle carceri sovra prescritte, cominciando da quelle delle città in cui ha sede una Corte d'Appello, e poscia da quelle dei capi-luoghi di provincia, seguendo l'ordine determinato dal numero medio dei detenuti ch'esse debbono contenere.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 5.

1.° I progetti delle carceri di Torino e di Genova saranno formati in modo che la spesa complessiva non superi le lire tremila per ogni cella.

2.° È autorizzato lo stanziamento nel Bilancio del Ministero dell'Interno per l'Esercizio 1857 della spesa di lire 500 mila per le carceri di Torino, la quale verrà iscritta in ispeciale Categoria intitola - *Costruzione o riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cellulare.* -

3.° È pure autorizzato lo stanziamento nel Bilancio di detto Ministero per l'Esercizio 1858 della spesa di lire 1,000,000 da ripartirsi tra le carceri di Torino e di Genova, e da iscriversi nella Categoria intitolata come al N.° 2 di quest'articolo.

Art. 6.

Per l'esecuzione della presente Legge, nella parte relativa agli articoli 1, 3, 4 ed al N.° 1 dell'art. 5, il Ministro dell'Interno si concerterà col Ministro dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 27 giugno 1857.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V.° Il Guardasilli

DE FORESTA.

U. RATAZZI.